



PO VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA (ITALIA) - Tel. 0521/912018 Fax 0521/912023

Sede Amministrativa: Via C. Marengo, 25 - 10126 TORINO

Ufficio Distaccato: Via Armorari, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02/88245241 - Fax 02/88245621

Capitale Sociale L. 40.000.000.000 Interamente versato

Cod. Fisc. 09479920150 - Part. IVA 01966110346

Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N.205901/1996

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto

Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)



Mod. 50.3114.72

Distribuito da



Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza
Gruppo Intesa

PIÙ TRANQUILLITÀ
MUTUI

NOTA INFORMATIVA

Distribuito da



Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza
Gruppo Intesa

Nota informativa per l'Assicurazione Temporanea a premio unico per Il caso di morte dell'assicurato. (Tariffa nr. 327)

PREMESSA

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

PO vita Compagnia di Assicurazioni è una società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, a Parma, in Via Università nr. 1. È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione con Decreto del Ministero Industria e Commercio del 21.06.1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 150 del 29.06.1990.

Il capitale sociale ammonta a lire 40.000.000.000 ed è interamente versato.

TERMINOLOGIA

Il piccolo glossario che segue vuole costituire una guida ai termini assicurativi più ricorrenti

SOCIETÀ

È l'impresa che viene autorizzata dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato ad esercitare l'attività assicurativa (assicuratore).

ASSICURATO

È la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

CONTRAENTE

È la persona, fisica o giuridica (datore di lavoro, società, azienda), che stipula il contratto con l'Assicuratore, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

BENEFICIARIO

È la persona, fisica o giuridica, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

POLIZZA

È la prova dell'esistenza del contratto e descrive gli obblighi contrattuali.

PREMIO

È la somma che il Contraente paga a fronte delle prestazioni garantite dall'Assicuratore.

PRESTAZIONI

Sono gli impegni assunti dall'Assicuratore nei confronti del Contraente.

PROPOSTA

È la manifestazione di volontà di contrarre una obbligazione da parte del Contraente.

DURATA CONTRATTUALE

È rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza (inizio tecnico dell'assicurazione) e quella di scadenza del contratto.

VALORE ATTUALE DELLE RESIDUE RATE DI AMMORTAMENTO

Consiste nell'importo delle residue rate di ammortamento del mutuo, successive alla morte dell'assicurato, tenuto conto del fatto che tale importo viene versato anticipatamente rispetto alle date di scadenza delle singole rate.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è la PO vita Assicurazioni S.p.A. con sede in Parma, Via Università nr. 1, rappresentata ai fini della Legge 675/96 dal Direttore Generale Giorgio LOVATI.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti a, b, c, d, e, f, g, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID -, il quale gestisce la convenzione per l'indennizzo diretto che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente; Concordato Cauzione Credito 1994, per valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; Pool Italiano per l'assicurazione dei rischi atomici, per valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;

Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per valutazione dei rischi vita e malattia di soggetti handicappati e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; Pool per l'assicurazione R.C. inquinamento, per valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; Ufficio Centrale Cambi - UCI -, il quale, in base all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, emette e garantisce le carte verdi, gestisce i sinistri r.c. auto occorsi in Italia a cittadini stranieri con carta verde, emette polizze r.c. auto per la circolazione in Paesi non aderenti al sistema della carta verde;

CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi pubblici -, la quale in base alle normative specifiche gestisce il Conto Consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, il Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, il CIRAS - Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali e altri consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576;

nonché ad altri soggetti, quali: Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario centrale Infortuni, ai sensi del R.D. 23 marzo 1922, n. 387; Ministero dei trasporti e della navigazione - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; I.N.P.S., INPDAl, Ministero delle finanze - Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

b) I dati personali possono essere comunicati, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali, nonchè per ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, a società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

a) I dati personali possono essere trasferiti - per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e b), e per essere sottoposti a trattamenti correlati aventi le medesime finalità od obbligatori per legge, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'interessato e la Società - verso paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea alle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. a);

b) inoltre i dati personali possono essere trasferiti, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali, nonchè per ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori, agenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 13 della legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

a) Definizione di ciascuna garanzia

La forma assicurativa qui descritta è denominata "Assicurazione temporanea a premio unico per il caso di morte dell'assicurato".

La Po vita assicurazioni S.p.A. garantisce ai beneficiari designati, in caso di morte dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento di un capitale decrescente, ovvero il valore attuale delle rate temporanee certe di ammortamento del capitale inizialmente assicurato successive alla data di decesso dell'assicurato, calcolato al tasso annuo di ammortamento indicato in polizza.

Poiché il premio versato serve esclusivamente alla copertura del rischio di morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto.

b) Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo, che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto. La durata del contratto coincide con la durata del mutuo. Per questo contratto la durata può essere fissata da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20.

c) Modalità e durata di versamento dei premi

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto è dovuto un premio versato in unica soluzione.

d) Informazioni sui premi

L'entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto; influiscono inoltre la durata dell'assicurazione, il tasso d'ammortamento del debito, l'età ed il sesso dell'Assicurato, nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (professione e sport).

E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato.

e) Pagamenti della Società

I pagamenti dovuti dalla Società, a ciascun titolo, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta indicata in polizza nelle Condizioni Contrattuali all'art.10 (pagamenti della Po vita).

f) Indicazione dei valori di riscatto e di capitale ridotto

Le operazioni di riscatto, riduzione e prestito non sono previste per questi tipi di contratto.

g) Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta

La proposta è revocabile fino a quando il contratto non sia stato concluso.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, dandone comunicazione direttamente alla dipendenza presso la quale è depositato il contratto o alla Società con lettera raccomandata indirizzata a Po vita S.p.A. - Ufficio liquidazioni - Via Armadori, 4 - 20123 Milano.

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui:

- la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società;

ovvero

- il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso (sia che questa avvenga presso la dipendenza o presso la Società stessa), la Società, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto dell'imposta e della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

h) Informazioni su aspetti legali e regime fiscale applicabile

NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTABILITÀ

Ai sensi dell'art.1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art.1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e pertanto non sono soggette ad alcuna tassazione.

IMPOSTA SUI PREMI

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5% (misura in vigore alla data di redazione della presente nota).

DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI

Le assicurazioni sulla vita danno diritto alla detrazione del 19% del premio versato dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente, nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Nel plafond di detraibilità (L. 2.500.000) rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni. In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato.

TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme liquidate in dipendenza di assicurazione sulla vita, a beneficiari Persone Fisiche, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato.

i) Regole relative all'esame dei reclami

Il cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società (Ufficio Reclami) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma-00193 Via Vittoria Colonna 39, quale organo a ciò preposto.

l) Lingua utilizzabile e legislazione applicabile

Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

m) INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675 - "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, (in seguito denominata legge), e in relazione ai dati personali raccolti direttamente presso i soggetti interessati o presso terzi, dati che formeranno oggetto di trattamento da parte della società e di eventuale conseguente trattamento da parte dei soggetti di cui al successivo punto 5, informiamo, anche nell'interesse di detti soggetti, di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di preparazione, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e di gestione e liquidazione dei sinistri e di altre prestazioni attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) è diretto all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da

disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo; c) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale di propri prodotti, nonché allo svolgimento di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

a) è realizzato per mezzo di qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 1, comma 2, lett. b) della legge;

b) è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e modalità strettamente connesse con le finalità di cui al punto 1 e sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali in ottemperanza alle vigenti normative;

c) è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di incaricati del trattamento, nonché da società di servizi.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad es.: per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile) ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo;

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri e di altre prestazioni attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali nei confronti dell'interessato stesso, nonché dell'effettuazione di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità, in tutto o in parte, di concludere, gestire od eseguire contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri ed altre prestazioni attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali nei confronti dell'interessato, nonché di effettuare ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e b), e per essere sottoposti a trattamenti correlati aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'interessato e la Società - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali:

assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad es.: banche e SIM); legali, periti e autofficine; centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi a cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali; altre società di servizi; banche per la gestione dei servizi di pagamento;

ANIA - Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, la quale raccoglie ed elabora elementi, notizie e dati strumentali all'industria assicurativa;

organismi consortili propri del settore assicurativo, quali: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime, per gestione e liquidazione dei sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Consorzi tra assicuratori grandine, i quali in base alle leggi su rischi agricoli possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo; Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche, per valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT -, per valutazione dei rischi vita tarati e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;